

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale.

Art.1 Normativa e contesto di riferimento

Art.2 Obiettivi e finalità

Art.3 Soggetti beneficiari dei contributi

Art.4 Interventi ammissibili

Art.5 Spese ammissibili

Art.6 Copertura economica

Art.7 Contenuto della proposta progettuale

Art.8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

Art.9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Art.10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Art.11 Concessione di contributi per l'annualità 2018-2019

Art.12 Modalità di erogazione del contributo

Art.13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Art.14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Art.15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Art.16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

Art.17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Art.18 Regime di aiuto

Art.19 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 15/2014 e s.m.i. art. 3, commi 2 e 3, intende sostenere iniziative a carattere pluriennale tese a garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, utilizzando le risorse assegnate con la D.G.R. n. 273 del 30 maggio 2017.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Le iniziative devono consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare progetti tesi alla stabilità, caratterizzati da uno stretto rapporto tra il soggetto che realizza l'attività di animazione artistica e culturale e la realtà territoriale e mirati a riequilibrare l'offerta culturale nel territorio regionale, con particolare attenzione alle aree carenti di servizi culturali. Tali attività debbono contribuire alla formazione del pubblico ed alla crescita della conoscenza dei cittadini, in particolare dei giovani, dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche;

- b) realizzare progetti tesi a promuovere il “teatro sociale”, ovvero quelle esperienze che usano il teatro, la musica e la danza per prevenire o attenuare il disagio nei luoghi dove è forte tale problematica (istituzioni totali, aree urbane disagiate di Roma Capitale etc.) e che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche e di integrazione culturale.

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
- b) attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo;
- c) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;
- d) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;
- e) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
- f) assenza nei confronti del legale rappresentante e dei membri degli organi di indirizzo, di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione e di altri provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

Sono esclusi dal presente avviso:

- enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio della Regione Lazio;
- soggetti beneficiari di contributi ai sensi dell’ “Avviso pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014 e s.m.i., art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017”, pubblicato sul BUR n.49 del 21/6/2016.

Art. 4 Interventi ammissibili

I soggetti di cui all’ articolo 3 dovranno presentare un progetto a carattere biennale da sviluppare per la prima annualità **nel periodo giugno 2017- 15 giugno 2018 e per la seconda annualità nel periodo 16 giugno 2018-15 giugno 2019.**

I progetti riferiti all’art. 2 lettera a) devono riguardare l’attivazione e la gestione di centri di promozione di spettacolo dal vivo con le caratteristiche di “**officine culturali**”, intese come iniziative di permanenza di un’organizzazione di animazione artistica e culturale in un ambito territoriale con funzioni di servizio culturale alla comunità. Tali progetti dovranno, quindi, articolarsi in programmi annuali di attività, svolgersi in aree carenti di tali servizi e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio, con l’esclusione di Roma Capitale.

Le Officine Culturali debbono assolvere alle funzioni di centro di promozione di spettacolo dal vivo ed operare con le seguenti modalità:

- operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- operare con caratteristiche di continuità del servizio prestato nell’area di riferimento, valorizzando i patrimoni di storia, cultura e tradizioni specifici del territorio;
- operare in sedi idonee quali teatri, centri culturali, scuole ecc., messi a disposizione, preferibilmente a titolo gratuito, per un periodo non inferiore ai tempi di attuazione del progetto, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati.

I progetti riferiti all'art.2 lettera b) devono riguardare l'attivazione e la gestione di “**officine di teatro sociale**”, intese come quell'insieme di attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale. Tali attività devono essere rivolte in particolare al mondo giovanile, alla terza età e all'incentivazione della cultura dell'integrazione. Devono, articolarsi in programmi annuali di attività e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio.

Questi centri di promozione devono assolvere alle seguenti funzioni:

- operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- operare con caratteristiche di specifica progettualità in questo settore di intervento;
- operare nei luoghi del disagio o nelle istituzioni totali (aree svantaggiate, periferie, ospedali, carceri etc.) anche con l'ausilio di sedi proprie o con sedi messe a disposizione dalle sopra citate istituzioni, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente a titolo gratuito.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato F di cui all'articolo 7:

A) Spese generali, fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili, articolate in:

- Affitto uffici
- Utenze
- Spese cancelleria e stampati
- Assicurazioni

B) Stipendi personale dipendente, fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili

C) Costi di produzione, articolati in:

- Compenso per direttore artistico e/o organizzativo (i compensi per la direzione artistica e/o organizzativa prestata dai soci o dal rappresentante legale, sono ammessi nella misura massima del 5% delle spese ammissibili)
- Compensi per collaboratori
- Affitto (se dovuto) e allestimento spazi
- Compensi per personale artistico
- Compensi per personale tecnico
- Spese SIAE
- Noleggio attrezzature

D) Spese per ospitalità direttamente imputabili all'iniziativa, fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili, articolate in:

- Alberghi
- Ristoranti
- Viaggi

E) Costi di pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili, articolati in:

- Affissioni
- Quotidiani e periodici
- Radio e TV
- Cataloghi, brochure, volantini, ecc.

- Ufficio stampa
- Altre forme di pubblicità

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul BURL.

Art. 6 Copertura economica

Per la prima annualità (2017-2018) le risorse a disposizione per gli interventi previsti dal presente Avviso sono pari ad €200.000,00.

La dotazione finanziaria per la seconda annualità (2018-2019) verrà individuata solo a seguito dell'approvazione della legge regionale di bilancio 2018 e del programma operativo annuale degli interventi 2018, previsto dall'articolo 14 della L.R.15/2014 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs.118/2011.

L'eventuale concessione di un contributo per l'annualità 2018-2019 è quindi subordinata all'approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall'articolo 11.

Art.7 Contenuto della proposta progettuale

I soggetti interessati potranno presentare, pena la non ammissione, un'unica domanda, indicando a quale tipologia di progetto si intende partecipare nell'ambito dell'avviso, completa della seguente documentazione:

- istanza (allegato A);
- scheda anagrafica (allegato B);
- curriculum dell'associazione e relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni (max 3 cartelle) (allegato C);
- descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma (max 5 cartelle), articolata per annualità (allegato D);
- dettagliato piano di gestione, articolato per annualità (allegato E);
- bilancio economico di previsione articolato per annualità delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato F);
- elenco del personale artistico e tecnico da cui si evinca anche l'età degli stessi articolato per annualità (allegato G);
- dettagliata descrizione della/e struttura/e sede dell'attività e delle attrezzature disponibili, articolata per annualità (allegato H);
- fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005¹, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità);

¹ Ai sensi del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate

- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato;
- k) copia del titolo di disponibilità alla/e struttura/e sede delle attività;
- l) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo).

Gli atti di cui alla lettera j possono essere sostituiti dall'indicazione della struttura della Regione Lazio che eventualmente li detiene (punto 2 dell'istanza).

Nella scheda anagrafica (allegato B) dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 13, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 9. È quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata di cui all'articolo 7 **deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it**, indicando in oggetto “Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di teatro sociale” con caratteristiche di servizio per il territorio regionale”, **entro e non oltre le ore dodici del 30 giugno 2017**.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 7 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 mega).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso, oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 8 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso) ;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 3 ;
- incomplete della documentazione indicate nell'articolo 7;
- con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- provenienti da un medesimo soggetto;
- presentate da enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio della Regione Lazio;

previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

- presentate dai soggetti beneficiari di contributi ai sensi dell' "Avviso pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014 e s.m.i., art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017", pubblicato sul BUR n.49 del 21/6/2016;
- inerenti progetti di officine culturali svolti nel territorio di Roma Capitale.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, l'amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione.

Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Le suddette richieste di regolarizzazione saranno trasmesse al richiedente attraverso posta elettronica certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13.

Art.10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da tre dirigenti della Direzione Regionale competente, uno dei quali con funzioni di Presidente e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto della Direzione Regionale competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo per la prima annualità (2017-2018) sulla base delle risorse destinate al presente avviso dalla deliberazione di giunta regionale n.273 del 30 maggio 2017 fino a concorrenza degli stanziamenti previsti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **settanta punti**, così distribuiti:

a) Qualità artistica: massimo **quaranta punti**

1. fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
2. fino ad un massimo di dieci punti per la coerenza con uno o più obiettivi di cui ai precedenti artt.1-2;
3. fino ad un massimo di dieci punti in relazione ai curricula professionali ed artistici dei componenti degli organismi richiedenti;
4. fino ad un massimo di cinque punti per la qualità, l'accessibilità ed il titolo di disponibilità degli spazi e delle strutture utilizzate per la realizzazione del progetto.

b) Qualità indicizzata: massimo **venti punti**

1. fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 30 e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all' 80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;
- 2.a) per le officine culturali e di teatro sociale che non operano nelle istituzioni totali-fino ad un massimo di cinque punti per il numero di Comuni e/o aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti : un punto per ogni Comune e/o area urbana disagiata di Roma Capitale;

- 2.b) per le officine di teatro sociale che operano nelle istituzioni totali- fino ad un massimo di cinque punti per il numero di ore di laboratorio svolte: un punto ogni 30 ore di laboratorio;
3. fino ad un massimo di cinque punti per il numero di anni esperienza pregressa del soggetto proponente, maturata negli ambiti indicati nell'articolo 2: un punto per ogni due anni di esperienza.

c) Sostenibilità economica : massimo **dieci punti**:

- 1.fino ad un massimo di otto punti per l'articolazione del piano gestione, l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
- 2.fino ad un massimo di due punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private.

Possono essere ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 45 punti**.

Per le officine culturali il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di **€ 20.000,00** per annualità, non può superare il **60%** dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Per le officine di teatro sociale il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di **€ 15.000,00**, non può superare il **70%** dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Nel caso di inammissibilità o incongruità di alcune spese, la Commissione potrà procedere ad eliminare tali spese dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro i limiti ritenuti congrui.

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- a) che avendo beneficiato di contributi regionali ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i., non abbiano realizzato l'iniziativa nonché presentato la relativa completa documentazione consuntiva relativa;
- b) che avendo beneficiato di contributi regionali per il sostegno ad officine culturali o di teatro sociale non abbiano realizzato l'iniziativa nonché presentato la relativa completa documentazione consuntiva relativa;
- c) che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i., fermo restando quanto indicato nell'art.3 ;
- d) che beneficino per lo stesso anno di contributi ai sensi dell'art.82 della l.r.6/99.

Nei casi previsti alle lettere c) e d) il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi per la prima annualità (2017-2018), assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del

contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Art . 11 Concessione di contributi per l'annualità 2018-2019

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per le attività dell'annualità 2018-2019 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività della seconda annualità (2018-2019) ai sensi dell'articolo 6, provvede a determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse.

Il contributo è concesso ai soli soggetti che abbiano regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi della prima annualità (2017-2018), senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.

La concessione del contributo per la seconda annualità (2018-2019) è disposta con apposito provvedimento della Direzione regionale competente, pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile anche dal sito www.regione.lazio.it.

All'erogazione dei contributi relativi agli interventi per la seconda annualità (2018-2019) si applicano le disposizioni di cui all'art.12.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranche pari al 50% del contributo annuale, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

a.1 presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente;

a.2 presentazione del programma annuale definitivo dell'iniziativa, completo di cronoprogramma;

a.3 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

B) II tranche pari al 50% del contributo annuale, a saldo, a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

b.1 presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto;

b.2 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato nella scheda anagrafica allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. È pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati, all'eventuale documentazione integrativa e all'atto di accettazione del contributo, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebita eventualmente già percepito. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **15 giugno dell'annualità di riferimento.**

Art. 14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, **pena la revoca del contributo**, alla Regione Lazio- Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo- **entro il termine perentorio del 31 agosto 2018 per la prima annualità (2017-2018) e del 31 agosto 2019 per la seconda annualità (2018-2019).**

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. **I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento.**

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l'attribuzione del contributo.

Il contributo regionale non può superare il deficit esposto in bilancio e non può essere superiore alle percentuali indicate nell'articolo 10.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo. In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio o revoche, in presenza di documentazione idonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Fermi restando i limiti in precedenza indicati, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 10%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 10%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime in precedenza indicate.

In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate.

L'amministrazione procederà alla revoca del contributo anche nei casi di mancata comunicazione dell'opzione di cui all'articolo 10 e di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista nel medesimo articolo.

Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *"1. Tutti i soggetti beneficiari di*

contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli a campione in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

Art. 17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i., e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e potranno essere trasmessi a terzi o pubblicati nei casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore p.t. della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Art.18 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2017, gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 19 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail rturchetti@regione.lazio.it .